



Consiglio regionale della Calabria

Novità in materia di performance e di trasparenza

3° Report trimestrale 2021



A cura del Settore di Supporto al Controllo Strategico

PRESENTAZIONE

Gentili Componenti OIV,

il Settore di Supporto al Controllo Strategico ha avviato un servizio di newsletter con cadenza trimestrale, inerente gli aggiornamenti sulle novità legislative, deliberative dell'A.N.AC., del Dipartimento della Funzione Pubblica e sulle pronunce giurisprudenziali in materia di performance e di trasparenza.

Il Dirigente

Avv. Giovanni Fedele

NOVITA' LEGISLATIVE IN MATERIA DI PERFORMANCE E TRASPARENZA

Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” (in G.U. 31/05/2021, n. 129) - (Art. 47, comma 9)

[Collegamento ipertestuale](#)

Breve descrizione

Il comma 9 dell'art 47 del D.L. n. 77/2021 inizialmente ha disposto l'obbligo di pubblicare i rapporti e le relazioni previste dai commi 2 e 3 sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell'art 29 del D.lgs. n. 50/2016, ossia i rapporti sulla situazione del personale, ex art.46 del D.lgs n.198/2006 e le relazioni di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione del personale, della formazione professionale, dei livelli dei passaggi di categoria, o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazioni guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti, e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La norma dispone inoltre, un obbligo di comunicazione di tali dati alla Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero ai Ministri, o alle autorità delegate alle pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale.

Il Decreto-Legge n.77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, ha aggiunto che le relazioni e i rapporti previsti anche dal comma 3bis dell'art 47, devono essere pubblicati, ossia la certificazione trasmessa alla stazione appaltante del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, pena l'esclusione.

Decreto-Legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia” (*in G.U. 09/06/2021, n. 136*) - (Art. 6)

[Collegamento ipertestuale](#)

Breve descrizione

IL decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 è stato convertito con modificazioni nella L n.113 del 6 agosto 2021, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del PNRR e per l’efficienza della giustizia”.

La legge contiene importanti disposizioni in materia di pubblico impiego: dalle regole per il reclutamento dei tecnici PNRR (art. 1) e per le assunzioni legate alle missioni PNRR (transizione digitale, giustizia e transizione ecologica - art. 10 e 11-17), o a supporto del sistema di governance del PNRR (esperti per le amministrazioni locali a supporto delle semplificazioni - art. 7-9); alla valorizzazione dei dipendenti pubblici (art. 3) mobilità, progressioni, selezioni uniche per gli enti locali, valorizzazione economica;

Nell’ambito della semplificazione e snellimento organizzativo viene **introdotto il Piano integrato di attività e organizzazione (art. 6)** che accorperà gli altri piani della performance, del lavoro agile, della parità di genere, dell’anticorruzione.

1. Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, (entro il 31 gennaio di ogni anno) adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190.

2. Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce:

- a) gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi (di cui all'articolo 10 del decreto) legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 **(stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa)**;
- b) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati (ai processi di pianificazione secondo le logiche del project management) al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale (,) correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale;
- c) compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili (al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'articolo 6) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione.

Il Piano definisce le modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione (degli utenti stessi) mediante gli strumenti di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, (nonchè le modalità di monitoraggio) dei procedimenti attivati ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.

Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo pubblicano il Piano e i relativi aggiornamenti **entro il 31 (gennaio) di ogni anno** (nel proprio sito internet istituzionale) e **li inviano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale.**

Entro (centoventi giorni) dall'entrata in vigore del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata (ai sensi dell'articolo 9), comma 2, del decreto legislativo 28 agosto

1997, n. 281, sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo.

Entro il medesimo termine, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza adotta un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti.

In caso di mancata adozione del Piano trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme restando quelle previste dall'articolo 9, comma 5, lettera b), del (decreto-legge 24 giugno 2014), n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

La valutazione dei Piani nazionali per la ripresa e la resilienza (aggiornamento al 30 luglio 2021) - Camera dei deputati

[Collegamento ipertestuale](#)

Breve descrizione

Si segnala l'interessante documento redatto dalla Camera dei deputati (facente parte della documentazione per le Commissioni - Attività dell'Unione europea) concernente **la valutazione dei Piani nazionali per la ripresa e la resilienza (Recovery Plan** in ottemperanza del Next Generation EU, il grande piano di ripresa post emergenza sanitaria da Coronavirus).

Il regolamento (UE) 2021/241, che istituisce il Dispositivo per la ripresa e la resilienza, prevede infatti che ciascuno Stato membro presenti alla Commissione europea (di regola, entro il 30 aprile) un Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR), che può essere successivamente modificato, per definire un programma di riforme e investimenti fino al 2026 ed ottenere così le risorse assegnate sotto forma di prestiti e/o sovvenzioni (cioè contributi a fondo perduto).

Una volta presentato, la Commissione europea ha due mesi di tempo per valutarlo e formulare una proposta di decisione di esecuzione del Consiglio (lo Stato membro interessato e la Commissione possono concordare di prorogare il termine per la valutazione per un periodo di tempo ragionevole, se necessario).

Dossier 9 settembre 2021 n.436 - Apertura dei dati e riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, Atto del Governo 284 -

[Collegamento ipertestuale](#)

Breve descrizione

Il Servizio studi di Camera e Senato ha elaborato un dossier (datato 9 settembre 2021, n. 436) recante "Apertura dei dati e riutilizzo dell'informazione del settore pubblico - Atto del Governo 284".

Come si legge in apertura di dossier “lo schema di decreto legislativo in oggetto (atto del Governo n. 284) attua la disposizione di delega recata dall'articolo 1 della [legge 22 aprile 2021, n. 53](#) (Legge di delegazione europea 2019-2020), per il recepimento delle direttive elencate nell'allegato A, tra cui è ricompresa la direttiva 2019/1024 relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (rifusione)”.

All'interno del dossier viene approfondito l'art. 1 del provvedimento recante "Modifiche al decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36" ed in calce viene presentato il testo a fronte del d.lgs. n. 36/2006 alla luce delle modifiche potenzialmente implementate dall'Atto del Governo 284.

Regolamento sui criteri per la fornitura dei servizi di conservazione dei documenti informatici - AgID

[Collegamento ipertestuale](#)

Breve descrizione

Con determinazione n. 455/2021, è stato adottato dall'AgID il regolamento, che definisce i nuovi criteri per la fornitura del servizio di conservazione dei documenti informatici, fissando in un apposito allegato i requisiti generali, nonché i requisiti di qualità, di sicurezza e organizzazione necessari per la fornitura del servizio. Il regolamento integra quanto già definito nell'ambito delle Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione del documento informatico.

Della pubblicazione del presente provvedimento è stato dato avviso nella G.U. 5 luglio 2021, n. 159, con Comunicato 5 luglio 2021.

Monitoraggio del Dipartimento Autonomie Locali sull'attuazione della Legge Regionale Sicilia del 21 maggio 2019, n. 7 "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa" (Art. 34)

[Collegamento ipertestuale](#)

Breve descrizione

Recentemente **il Dipartimento regionale delle Autonomie Locali, su richiesta della Commissione dell'Assemblea Regionale Siciliana di indagine e studio per il monitoraggio di attuazione delle leggi, ha avviato una verifica a campione sull'obbligo di pubblicazione sancita dal comma 2 dell'art. 34 della L.r. Sicilia 21 maggio 2019, n.7,** recante "*Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa*" che prevede l'obbligo, anche per gli Enti Locali di pubblicare, in un'apposita sezione del portale web dedicata alla trasparenza, l'elenco aggiornato di tutte le aziende erogatrici di beni e servizi presso l'ente, comprensivo del numero, dei nominativi, delle mansioni e della tipologia contrattuale del personale assunto da ciascuna azienda, anche partecipata.

Il Dirigente Generale del Dipartimento ha chiesto ad un campione del 10% dei Comuni siciliani, scelti tra le diverse province e con diverse dimensioni demografiche (oltre ai Comuni capoluogo), di relazionare sullo stato di attuazione della norma.

E' emerso che tale la previsione legislativa è stata ampiamente disattesa dalla maggioranza dei Comuni siciliani ed anche dalla stessa Regione, in quanto l'obbligo di fornire i dati necessari alla pubblicazione potrebbe essere inserito nel contratto, ma la norma sarebbe censurabile.

Infatti l'esclusione di una ditta da una procedura di appalto perché non si è impegnata a fornire tutti i dati richiesti, lederebbe il principio di concorrenza, mentre la revoca dell'appalto comporterebbe problemi enormi dal punto di vista giuridico, ma anche tecnico-operativo.

Bozza Aran sul Lavoro Agile del 14.09.2021

[Collegamento ipertestuale](#)

Breve descrizione

Il Governo si appresta a presentare la *Nota di aggiornamento al Def* e con l'occasione si farà il punto sui programmi avviati e sulle iniziative da intraprendere o da modificare per assicurare il perseguimento degli obiettivi prefissati.

Non poteva mancare un riesame della normativa sul lavoro agile, visto il suo largo impiego nel corso della pandemia, sia nel settore pubblico che in quello privato, e la sua necessaria rivisitazione per consentire al Paese di poter ripartire e rispondere agli stimoli che fanno ben sperare sulla ripresa economica.

Giovedì 23 settembre è previsto un incontro con i sindacati per discutere in ordine alla nuova contrattazione in ambito pubblico, all'utilizzo del Green Pass e alla cessazione dello stato di emergenza, che ha portato ad un'ampia diffusione del lavoro agile.

Il primo spartiacque sarà rappresentato dal 15 ottobre, data dalla quale dovrebbe essere obbligatorio l'utilizzo del green pass per l'accesso al lavoro. Nelle bozze dei nuovi contratti si prevede poi il ricorso al *lavoro agile* previo accordo individuale – e non più generalizzato – laddove sussistano “i necessari requisiti organizzativi e tecnologici”. Del resto non si tratta certamente di una novità: quando è stato introdotto nel settore pubblico il **POLA**, il *Piano organizzativo per il lavoro agile*, la sua adozione doveva essere preceduta da un esame attento proprio dei requisiti organizzativi e tecnologici che ne rendevano possibile l'applicazione.

In attesa della emanazione di una nuova normativa che vada a disciplinare correttamente la materia si riportano seguenti le tematiche che dovranno essere affrontate e risolte:

- un “modello misto”, nel quale si alterneranno le giornate in presenza e le giornate da remoto, che richiederanno però una presenza all'interno del territorio nazionale. Si parla di individuazione di tre fasce: *operatività*, *contattabilità* e *inoperabilità* (quest'ultima per assicurare la completa disconnessione);

- la corsia preferenziale, ma non esclusiva, allo *smart working* per alcune categorie: disabili, genitori di bambini fino a tre anni, persone che hanno problemi di conciliazione fra lavoro ed attività di assistenza.;
- definizione dei tempi per poter esercitare il recesso dal contratto di *lavoro agile*, sia per il dipendente che per il datore di lavoro, al fine di consentire anche di organizzare successivamente il lavoro in presenza;
- assicurare la sicurezza dei dati che vengono gestiti da remoto;
- sul fronte sindacale c'è chi avanza anche l'idea di particolari indennità applicabili al lavoro da remoto o di rimborsi spese, dal momento che il *lavoro agile* implica l'utilizzo di connessioni informatiche e talvolta anche di strumentazioni i cui oneri sono in capo al dipendente e non al datore di lavoro.

Un tema poi sul quale si è molto discusso è relativo alla percentuale di coloro che possono effettuare il *lavoro agile*. In più occasioni il Ministro della Funzione pubblica ha dichiarato che voleva un ritorno in presenza di tutti i dipendenti pubblici o per lo meno di una grossa percentuale perché questo avrebbe sicuramente favorito una ripresa economica, con beneficio generale per tutto il Paese ed incremento del Pil. Nel corso delle ultime settimane si è arrivati ad ipotizzare la percentuale del 15%, sulla quale pare essersi consolidata la posizione.

Il Ministro a fronte di un'Italia molto variegata ha rilasciato in un'intervista apparsa sul "Corriere della sera" il 17 settembre scorso una dichiarazione in cui lascia intendere che, qualora venisse fissata la percentuale del 15% come soglia per il *lavoro agile*, tale limite potrebbe però essere superato nel caso in cui vi fosse una buona organizzazione e soprattutto piena soddisfazione dai cittadini e utenti dei servizi. Una risposta che ovviamente presuppone la conduzione di indagini di *customer satisfaction* e l'attivazione di quelle forme di partecipazione che devono essere oggetto di monitoraggio per poter valutare correttamente la **performance dell'ente**.

NOVITA' DELIBERATIVE A.N.AC.

Delibera n. 469/2021 *“Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)”*

Comunicato del Presidente dell’Autorità del 21 luglio 2021 sulla Delibera A.n.ac. n. 469/2021 – Errata corrige*

[Collegamento ipertestuale](#)

Breve descrizione

Il whistleblowing è stato introdotto dalla L. n. 190/2012, il cui comma 51 ha inserito l'art. 54-bis nel D.Lgs. n. 165/2001, prevedendo un regime di tutela del dipendente pubblico, che segnala condotte illecite, di cui sia venuto a conoscenza, in ragione del rapporto di lavoro.

La disciplina è stata integrata dal D.L. n. 90/2014, che ha modificato l'art. 54-bis introducendo anche l'ANAC quale soggetto destinatario delle segnalazioni, la quale è intervenuta con la Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, con cui ha approvato le apposite Linee guida in materia

L'ultima riforma si deve alla L. n. 179/2017, che ha riscritto l'art. 54-bis, ha introdotto specifiche misure a tutela dei whistleblower nel settore privato e ha integrato la disciplina dell'obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale.

Ed è proprio per dare seguito alle novità inserite nella nuova formulazione dell'art. 54-bis che l'ANAC vara le Linee guida in commento, con la delibera n. 469/2021, che superano le

* Si segnala il comunicato del Presidente dell’Autorità del 21 luglio 2021, con cui si attenziona che, nella delibera n.469/2021 è contenuto un errore materiale, nella parte in cui si fa riferimento alla qualificazione del fornitore del servizio quale “autorizzato” del trattamento anziché, correttamente, quale “responsabile” ai sensi dell’art. 28 del Regolamento.

precedenti adottate con la citata Determinazione n. 6/2015 e hanno l'obiettivo di fornire indicazioni sull'applicazione della normativa e contengono indicazioni utili anche per i possibili "segnalanti". Le Linee guida sono altresì volte a consentire alle amministrazioni e agli altri soggetti destinatari delle stesse di adempiere correttamente agli obblighi derivanti dalla disciplina di protezione dei dati personali.

Le Linee guida, sulle quali si è espresso il Consiglio di Stato col parere n. 615 del 4 marzo 2020, sono suddivise in tre parti:

- la prima dà conto dei principali cambiamenti intervenuti sull'ambito di applicazione dell'istituto, con riferimento sia ai soggetti tenuti a dare attuazione alla normativa che ai whistleblowers;
- la seconda declina i principi di carattere generale che riguardano le modalità di gestione della segnalazione;
- la terza dà conto delle procedure seguite da ANAC, alla quale è attribuito uno specifico potere sanzionatorio.

Ambito

Le regole si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ai dipendenti di enti pubblici economici ed enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, nonché ai lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica. In quest'ultimo caso si tratta di soggetti che, pur dipendenti di enti privati, operano nel contesto lavorativo dell'amministrazione pubblica e quindi possono venire a conoscenza di illeciti ivi compiuti. Ad avviso dell'Autorità, la disciplina sulla tutela si applica a tali soggetti solo nel caso in cui le segnalazioni da essi effettuate riguardino illeciti o irregolarità relativi alla amministrazione per la quale l'impresa opera.

Gli enti tenuti a garantire la tutela dei dipendenti autori di segnalazioni sono le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici economici, gli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico. Discorso a parte meritano le società quotate, a cui non si applica la normativa sulla prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Le società meramente partecipate da pubbliche amministrazioni e gli altri enti di diritto privato non sono presi in considerazione dal legislatore ai fini dell'applicazione della normativa generale in materia di prevenzione della corruzione. La loro inclusione nell'ambito di applicazione della disciplina sul whistleblowing si giustifica in quanto, e nella misura in cui, esse costituiscono imprese private fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.

Segnalazioni e comunicazioni

Le Linee guida distinguono tra "segnalazioni" di condotte illecite di cui il dipendente sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro e "comunicazioni" di misure ritenute ritrosive adottate dall'amministrazione o dall'ente nei confronti del segnalante in ragione della segnalazione.

- Le prime possono essere ricevute solo dal RPCT, talché nel caso di segnalazioni destinate al superiore gerarchico il whistleblower non sarà tutelato ai sensi dell'art. 54-bis.
- Le seconde possono essere trasmesse esclusivamente all'ANAC e nel caso pervengano al RPCT, questi offre il necessario supporto al segnalante rappresentando che la comunicazione deve essere inoltrata ad ANAC al fine di ottenere le tutele previste dall'art. 54-bis.

Nel ricordare che i fatti illeciti oggetto delle segnalazioni whistleblowing comprendono non solo le fattispecie riconducibili all'elemento oggettivo dei delitti contro la pubblica amministrazione, ma anche tutte le situazioni in cui si riscontrino comportamenti impropri di un funzionario pubblico, le Linee guida evidenziano i due tratti essenziali delle segnalazioni: che il fine sia quello di tutelare l'interesse all'integrità della pubblica amministrazione e che sia palese il nesso con il rapporto di lavoro.

Indicazioni interessanti vengono fornite circa il trattamento delle segnalazioni anonime, non incluse nel campo di applicazione dell'art. 54-bis, proprio in quanto la ratio è quella di offrire tutela, tra cui la riservatezza dell'identità, al dipendente pubblico che faccia emergere condotte e fatti illeciti. Tale protezione opera solo nei confronti di soggetti individuabili, riconoscibili e riconducibili alla categoria di dipendenti pubblici.

In ogni caso, l'Autorità ritiene necessario che l'amministrazione o l'ente, nel PTPCT o in altro apposito atto organizzativo, con cui dà attuazione alla disciplina in parola, registri le segnalazioni anonime e quelle di soggetti estranei alla p.a. pervenute, attraverso i canali dedicati al whistleblowing.

La protezione

Il documento ricorda che il sistema di protezione riconosce al whistleblower tre tipi di tutela:

- tutela della riservatezza dell'identità e della segnalazione, che ha come importante conseguenza la sottrazione della segnalazione e della documentazione allegata sia al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e ss. della L. n. 241/1990 che all'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013; l'ANAC suggerisce di introdurre nei Codici di comportamento forme di responsabilità specifica in capo al RPCT che riceve e gestisce le segnalazioni nonché in capo a tutti gli altri soggetti che nell'amministrazione possano venirne a conoscenza;
- tutela da eventuali misure ritorsive o discriminatorie adottate dall'ente a causa della segnalazione effettuata, che secondo l'Autorità si configura non solo in atti e provvedimenti ma anche in comportamenti o omissioni posti in essere dall'amministrazione nei confronti del dipendente/segnalante, volti a limitare e/o comprimere l'esercizio delle funzioni proprie del lavoratore in guisa tale da disvelare un intento vessatorio o comunque da peggiorare la situazione lavorativa; le misure discriminatorie o ritorsive devono essere comunicate ad ANAC, alla quale è affidato il compito di accertare se la misura sia conseguente alla segnalazione di illeciti e applicare, in assenza di prova da parte dell'amministrazione che la misura presa è estranea alla segnalazione, la sanzione amministrativa pecuniaria;
- esclusione dalla responsabilità nel caso in cui il whistleblower sveli notizie coperte dall'obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico o industriale ovvero violi l'obbligo di fedeltà, a condizione che il segnalante agisca al fine di tutelare l'interesse all'integrità delle amministrazioni nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni, non abbia appreso la notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza, le notizie e i documenti oggetto di segreto

non siano rivelati con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito e la rivelazione non avvenga al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto per le segnalazioni. In assenza di tali presupposti, l'aver fatto una rivelazione di fatti illeciti è fonte di responsabilità civile e/o penale.

Il RPCT

Le Linee guida riconoscono un ruolo centrale al RPCT, il quale riceve e prende in carico le segnalazioni e pone in essere gli atti necessari a una prima attività di verifica e di analisi delle segnalazioni ricevute. Per questo, egli è il soggetto legittimato a trattare i dati personali del segnalante e, eventualmente, a conoscerne l'identità.

Ad avviso dell'Autorità, spetta al RPCT compiere una prima imparziale delibazione sulla sussistenza di quanto rappresentato nella segnalazione, in coerenza con il dato normativo, che si riferisce a una attività di verifica e di analisi e non di accertamento sull'effettivo accadimento dei fatti.

Non spetta al RPCT accertare le responsabilità individuali qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'amministrazione oggetto di segnalazione, a pena di sconfinare nelle competenze dei soggetti a ciò preposti all'interno di ogni ente o amministrazione ovvero della magistratura.

Considerata l'ampia responsabilità affidata al RPCT, l'Autorità ritiene fondamentale che questi possa avvalersi, laddove le dimensioni organizzative lo consentano, di un gruppo di lavoro dedicato per svolgere l'attività di verifica e di analisi delle segnalazioni, composto da soggetti in possesso di competenze trasversali rispetto ai principali compiti e attività dell'ente e i cui componenti siano identificati in apposito atto organizzativo.

Le procedure

L'ANAC raccomanda la gestione in via informatizzata delle segnalazioni, invitando le amministrazioni a disciplinare le procedure in tale modalità sia per la ricezione che per la gestione. L'amministrazione che non ha automatizzato il processo, a causa di specifiche difficoltà organizzative che sono "da motivare adeguatamente", può, in via residuale, utilizzare canali e tecniche tradizionali da disciplinare nel PTPCT o nell'atto organizzativo

indicando tuttavia gli strumenti previsti per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.

Le Linee guida quindi illustrano le procedure che ANAC segue per la gestione sia delle segnalazioni che delle comunicazioni di misure ritorsive, utilizzando l'apposita piattaforma che costituisce un registro speciale di protocollazione e consente l'identificazione di ogni segnalazione e comunicazione ricevuta mediante l'attribuzione di un codice univoco progressivo. La piattaforma consente, in modo informatizzato, la compilazione, l'invio e la ricezione del modulo.

L'ANAC ha attivato un secondo canale per la ricezione delle segnalazioni e delle comunicazioni, ossia il protocollo generale, il cui utilizzo è consigliato solo in via subordinata a quello prioritario della piattaforma, ovvero nei casi in cui quest'ultimo presenti momentanee disfunzioni o l'interessato non abbia familiarità con le procedure informatiche o non sia in possesso di strumenti informatici.

Atti di regolazione e normativi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza successivi al PNA 2019 Delibera n. 1064/2019

[Collegamento ipertestuale](#)

Breve descrizione

Durante la seduta del 21 luglio 2021, il Consiglio di ANAC è intervenuto sul “*Piano nazionale Anticorruzione*”, anche in considerazione delle profonde riforme che interessano i settori cruciali del Paese.

Al momento, il Consiglio si è limitato a fornire un quadro delle fonti normative e delle Delibere rispetto all’originaria approvazione del “*Piano triennale*”. Per osservare il quadro di tutte le fonti normative e Delibere aggiornate alla data del 16 luglio 2021, è stato redatto il seguente documento: “*Atti di regolazione e normativi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza successivi al ‘PnA 2019’, Delibera n. 1064/2019*”.

In particolare, nel documento è possibile consultare:

- le Delibere e gli Atti di segnalazione dall’Autorità in seguito all’adozione del “*PnA 2019/2021*” (Delibera n. 1064/2019);
- gli atti normativi intervenuti successivamente al “*PnA 2019*” ed eventuali atti dell’Autorità adottati in relazione alle modifiche normative introdotte;
- i Decreti- legge intervenuti nel 2021 in corso di conversione in legge ed eventuali atti dell’Autorità adottati in relazione alle modifiche normative introdotte.

Delibera n. 468/2021 *“Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27 d.lgs. n. 33/2013): superamento della delibera numero 59 del 15 luglio 2013 recante “Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27, d.lgs. n. 33/2013)”*”

[Collegamento ipertestuale](#)

Breve descrizione

L’A.N.AC. con deliberazione n. 468/2021, ha formalizzato le nuove linee guida in merito all’applicazione degli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27 d.lgs. n. 33/2013).

Con tale provvedimento, l’Autorità intende dare nuove indicazioni di carattere generale per l’applicazione della disciplina della trasparenza agli atti di concessione di benefici economici comunque denominati, che sostituiscono gli orientamenti ad oggi espressi nella delibera 59/2013.

L’ambito soggettivo di applicazione degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013, alla luce delle modifiche apportate dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, è ora disciplinato dall’art. 2-bis del richiamato decreto n. 33/2013. Esso ricomprende, al comma 1, tra i destinatari delle citate disposizioni, tutte le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione. Rientrano nell’ambito applicativo degli artt. 26 e 27 anche le società a partecipazione pubblica, le associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato con bilancio superiore a cinquecentomila euro che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o gestione di servizi pubblici, tenuti ad applicare la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni “in quanto

compatibile” e “limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea” (art. 2-bis, co. 3, d.lgs. 33/2013).

L’obbligo di pubblicazione sussiste solo ove il totale dei contributi concessi a un medesimo beneficiario, nel corso dell’anno solare, sia superiore a mille euro. La pubblicazione si può effettuare, ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. 33/2013, mediante collegamento ipertestuale ad altra sezione del sito in cui gli atti previsti sopra siano già eventualmente pubblicati. Inoltre, è superato l’orientamento ANAC nelle delibere 59 del 15 luglio 2013 e 618 del 26 giugno 2019 per definire l’ambito oggettivo di applicazione dell’art. 26 comma 1 del d.lgs. 33/2013, secondo cui, nei casi in cui l’elemento prestazionale che costituisce l’oggetto della concessione di un vantaggio abbia un peso maggiore rispetto a minime forme di contributo della stessa, si tratta di prestazioni di servizi da non sottoporre a pubblicazione obbligatoria ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Si riportano di seguito alcune esemplificazioni tratte dagli approfondimenti svolti dall’Autorità in relazione alle richieste di chiarimenti e di pareri:

- Prestazioni del SSN

Le amministrazioni non sono tenute alla pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 delle prestazioni che il SSN garantisce alle persone non autosufficienti e in condizioni di fragilità (LEA) finalizzate a dare risposta ai bisogni di salute degli individui non autosufficienti, anziani, disabili, ai fini della gestione della cronicità e della prevenzione della disabilità. Per assicurare la trasparenza di tali dati, si suggerisce che questi siano pubblicati nella carta dei servizi ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. 33/2013

- Gli incentivi alla immissione in rete di biocarburanti: i CIC

i provvedimenti di concessione dei CIC vanno ricompresi nella categoria di “sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici” di cui all’art. 26 del d.lgs. 33/2013 in quanto accordano un vantaggio economico diretto a chi li detiene, con conseguente obbligo di pubblicazione, ove di importo complessivamente superiore a 1.000 euro annui per ogni beneficiario, ai sensi degli artt. 26 (commi 1 e 2) e 27.

- Alloggi di edilizia residenziale pubblica

Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) a canone sostenibile sono assegnati in locazione, a seguito della relativa procedura, a condizioni economiche

favorevoli, a cittadini con redditi bassi o in condizioni socioeconomiche svantaggiate o di disagio abitativo. queste agevolazioni sono sottoposte alle sole misure di trasparenza del comma 1 dell'art. 26. Le amministrazioni non sono invece tenute a pubblicare né gli atti previsti all'art. 26, co. 2 (atti della procedura di assegnazione con cui si individua il soggetto/soggetti beneficiari degli alloggi), né i dati indicati all'art. 27.

- Gli esoneri dalle tasse universitarie

Tali esoneri non si configurano come dirette erogazioni in denaro. la pubblicazione riguarda solo i criteri e le modalità di erogazione di tali agevolazioni, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.lgs. 33/2013 e non anche – ai sensi dell'art. 26, co. 2 e dell'art. 27 – gli elenchi dei beneficiari. In un'ottica di massima trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche connesso al diritto allo studio, è rimessa alla valutazione degli Atenei la facoltà di pubblicare anche i dati previsti dall'art. 26, co. 2 e dell'art. 27, in forma aggregata, nel rispetto dei limiti imposti a tutela della riservatezza (comma 3 dell'art. 7-bis).

Alla mancata pubblicazione di quanto prevede l'art. 26 – sia nell'ipotesi di mancata pubblicazione degli atti di determinazione dei criteri (comma 1) che dei provvedimenti di concessione delle sovvenzioni, dei contributi e dei sussidi (comma 2) – si applica la norma generale in tema di responsabilità per violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 46, co. 1, del d.lgs. 33/2013. Ai sensi di tale norma, l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione costituisce elemento di valutazione negativa della responsabilità dirigenziale a cui applicare la sanzione di cui all'articolo 47, comma 1-bis (id est decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità di risultato), ed eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione, valutata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili. Il responsabile non risponde dell'inadempimento se prova che esso è dipeso da causa a lui non imputabile.

RPCT protagonisti_dossier D&R - Il monitoraggio anticorruzione: aspetti teorici e pratici

[Collegamento ipertestuale](#)

Piano triennale anticorruzione: criticità e buone pratiche. D&R di carattere funzionale o di interesse generale

[Collegamento ipertestuale](#)

Whistleblowing: procedure ed indicazioni operative

D&R di carattere funzionale o di interesse generale

[Collegamento ipertestuale](#)

Breve descrizione

A.N.AC. ha pubblicato dei **documenti**, in cui ha raccolto una serie di domande e risposte, di carattere informativo o generale, in occasione della **seconda giornata del Mese dedicato ai Responsabili per la prevenzione della corruzione**.

Il tema del suddetto incontro è stato il **monitoraggio anticorruzione**, che dev'essere assicurato inserendo nel Piano e la programmazione e la progettazione delle misure, sia generali che specifiche, mediante individuazione delle fasi di attuazione, delle tempistiche di realizzazione, delle responsabilità connesse all'attuazione della misura, nonché gli indicatori di monitoraggio. Le misure generali, specifica l'A.N.AC., devono intervenire in modo trasversale sull'intera Amministrazione e si caratterizzano per **la loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione**. Al contrario, le misure specifiche agiscono in maniera puntuale su alcuni specifici rischi e si caratterizzano per l'incidenza su problemi peculiari.

Si è trattato anche delle procedure ed indicazioni operative in materia di whistleblowing. L'autorità Anticorruzione ha precisato che si riserva di adeguare le Linee guida già emanate, al contenuto della legislazione di recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937 da adottarsi entro il 17 dicembre 2021.

NOVITA' DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA

Reclutamento, merito e carriere: ecco come cambia il lavoro pubblico. *Audizione sul DL n.80/2021 in Commissioni congiunte 1^a Affari Costituzionali e 2^a Giustizia - Senato della Repubblica.*

[Collegamento ipertestuale](#)

Breve descrizione

Il ministro per la Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, è stato audito l'1 luglio 2021 dalla Commissione Affari Costituzionali e da quella Giustizia del Senato. Si è parlato della riforma della PA e la strutturazione del decreto che ha riformato i concorsi pubblici.

Il Ministro afferma inoltre che stanno realizzando un **portale** per il reclutamento simile a LinkedIn che **partirà** da **settembre** e consentirà ai giovani di **inserire il proprio curriculum**. Al momento si sta lavorando per definire un protocollo di intesa con gli ordini professionali in modo da avere una collaborazione e trasfusione dei curricula. In sostanza sarà un portale di offerta e domanda di lavoro.

Inoltre il ministro ha precisato che è stato previsto il Piano Integrato di attività e organizzazione, ossia un documento di programmazione di unico che le amministrazioni pubbliche saranno tenute a presentare. Il Piano accorperà, anche i piani della performance, del lavoro agile, della parità di genere, dell'anticorruzione. Restano esclusi dall'unificazione soltanto i documenti di carattere finanziario.

Monitoraggio FOIA presso i Ministeri - Rilevazione 2020

[Collegamento ipertestuale](#)

Breve descrizione

Il **Centro di competenza FOIA** ha realizzato e pubblicato la quarta edizione del monitoraggio svolto presso i Ministeri e la Presidenza del Consiglio, relativo all'anno 2020, circa lo stato di attuazione della normativa che garantisce **il diritto di accesso alle informazioni detenute dalle PA.**

Ben **15 Amministrazioni centrali** hanno risposto alle domande contenute nel questionario on-line trasmesso ai Responsabili per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT). Solo per quest'anno, il monitoraggio include anche **una specifica sezione aggiuntiva riguardante l'impatto dell'emergenza da Coronavirus sulle richieste di accesso civico generalizzato.** Stando a quanto emerge, infatti, il 10% delle istanze FOIA ricevute dalle Amministrazioni centrali nel corso del 2020 ha avuto ad oggetto dati o documenti riconducibili a vario titolo alla gestione dell'emergenza da Covid-19; di queste, **quasi il 30% ha ricevuto accoglimento integrale o parziale, mentre il 27% è stato rigettato in toto.** Si è comunque assistito, in generale, a un aumento del 31% delle istanze rispetto al 2019. Nonostante le difficoltà connesse al perdurare dell'emergenza sanitaria, nel 2020 la percentuale di richieste evase non ha subito variazioni, **mentre fanno registrare un considerevole aumento le istanze di riesame trasmesse ai RPCT.** Il Ministero dell'Interno è comunque l'Amministrazione maggiormente interessata dagli accessi FOIA, con ben 587 istanze. Ad ogni modo, è possibile confrontare i risultati del Monitoraggio 2020 con quelli relativi al triennio 2017-2019 all'interno del sito istituzionale del Centro di Competenza FOIA.

Il PNRR per le Pubbliche amministrazioni

[Collegamento ipertestuale](#)

Breve descrizione

Il Pnrr è illustrato con un linguaggio chiaro e immediato nelle 10 guide “L’Italia riparte- L’iniziativa è realizzata da Formez Pa, d’intesa con il Ministro per la Pubblica amministrazione e il Dipartimento della Funzione pubblica, per rispondere alle domande più comuni sul Pnrr e così renderlo patrimonio condiviso della collettività.

Un Piano di tutti, per tutti

Le guide, oltre a fornire un quadro generale del Piano, delle sue 6 missioni e delle loro 16 Componenti, descrivono le principali novità e ricadute divise per settori e destinatari. Approfondimenti ad hoc sono dedicati alla Pubblica amministrazione, al Sud, alla ricerca, alla governance e alla dotazione finanziaria del Pnrr.

Nelle guide, in pillole, il documento chiave per la ricostruzione del Paese:

- Il Pnrr in sintesi;
- Il Pnrr – La riforma della Pa
- Il Pnrr per i Comuni
- Il Pnrr per le imprese
- Il Pnrr per le famiglie
- Il Pnrr per le Pubbliche amministrazioni
- Il Pnrr per la ricerca e l’innovazione
- Il Pnrr per il Mezzogiorno
- Il Pnrr – Governance, attuazione, impatto
- Le 16 componenti del Pnrr – dotazione finanziaria

La riforma della P.A. è nella Componente 1 della Missione 1 del PNRR: “Digitalizzazione, Innovazione e Sicurezza nella PA”. L’obiettivo è far diventare la Pa alleata dei cittadini e delle imprese con servizi sempre più efficienti

Ecco alcuni degli strumenti previsti:

- ✓ Digitalizzazione delle procedure e facilitazione dell’accesso a cittadini e imprese, secondo il principio di fornire i dati “once only” anche grazie all’interoperabilità tra i dati delle amministrazioni e alla migrazione sul cloud dei dati delle Pa centrali e locali
- ✓ Rafforzamento delle competenze digitali di base dei Cittadini
- ✓ La Riforma della Pubblica amministrazione nel PNRR è un grande programma di investimento sulle persone, che mette al centro le competenze per ridisegnare il lavoro pubblico per il futuro, e che si articola in quattro dimensioni chiave.

RIFORMA DEI MECCANISMI DI SELEZIONE DEL PERSONALE DELLA PA:

- Piattaforma unica per il reclutamento;
- Pianificazione strategica del capitale umano;
- Monitoraggio dell’organizzazione e delle performance;
- Investimento sul rafforzamento del personale pubblico, con l’innesto di nuove energie e di risorse ad alta specializzazione.

SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE BUROCRATICHE per:

- favorire l’attuazione del PNRR;
- rendere più efficace ed efficiente l’azione amministrativa;
- ridurre tempi e costi per cittadini e imprese.

SVILUPPO ALL’INTERNO DELLA PA DI UN CAPITALE UMANO DI ECCELLENZA, anche attraverso la promozione della mobilità interna ed esterna

DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI INTERNI E DEI SERVIZI DELLA PA attraverso:

- la reingegnerizzazione delle procedure amministrative;
- lo sviluppo di nuove infrastrutture tecnologiche;
- i servizi digitali.

Rapporto periodico sulla pubblicazione dei documenti del ciclo della performance – 05.07.2021

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio per la valutazione della *performance*

[Collegamento ipertestuale](#)

Breve descrizione

Il presente documento costituisce il monitoraggio periodico al 5 luglio 2021 sulla pubblicazione del Piano della performance rispetto alla scadenza del 31 gennaio, della Relazione sul funzionamento del sistema di misurazione e valutazione con scadenza 30 aprile, della Relazione sulla performance e della Validazione della relazione sulla performance, entrambe con scadenza 30 giugno. Nell'allegato è riportato l'elenco delle amministrazioni suddiviso in cinque categorie:

- 1) le amministrazioni che hanno pubblicato i documenti entro le scadenze previste;
- 2) le amministrazioni che hanno pubblicato oltre la scadenza, ma hanno comunicato le proprie motivazioni ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del d.lgs. 150/2009;
- 3) le amministrazioni che hanno pubblicato in ritardo;
- 4) le amministrazioni che non hanno pubblicato, ma hanno comunicato le proprie motivazioni ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del d.lgs. 150/2009;
- 5) le amministrazioni che non hanno ancora pubblicato i documenti. Il perimetro di analisi è costituito dalle amministrazioni presenti sul Portale della performance, con l'esclusione delle Università e istituti di istruzione universitaria pubblici e degli Enti e istituzioni di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che ricadono nella competenza dell'ANVUR.

Pubblica amministrazione: la riqualificazione del personale punta a 1 miliardo di euro

[Collegamento ipertestuale](#)

Breve descrizione

Il rilancio della formazione dei dipendenti pubblici è uno snodo cruciale per la «transizione amministrativa» necessaria ad attuare il Recovery Plan.

Il Dipartimento della Funzione pubblica lancia e coordina il progetto «Riformare la PA» finalizzato ad accrescere le competenze dei lavoratori del pubblico impiego puntando a superare l'attuale investimento minimo, 48 euro all'anno a dipendente, censurato anche dal premier Draghi. **Gli ultimi interventi legislativi, è vero, hanno puntato a potenziare gli ingressi nella PA acquisendo nuove giovani risorse valutate sul percorso di studi e sulle loro competenze. Ma questo non cancella l'esigenza di valorizzare le risorse umane già in campo, che hanno patito le conseguenze dei tagli alle possibilità di aggiornamento e formazione introdotti con la crisi del debito sovrano.** Anche dove quei vincoli sono stati superati, come negli enti locali, rimane il problema del finanziamento di spese fondamentali ma impegnative per i bilanci. Una spinta potrà arrivare anche dal Piano integrato del 2022, introdotto dal Dl 80/2021. **L'emergenza formativa riguarda prima di tutto le tre transizioni fondamentali del Recovery Plan: digitale, ecologica e amministrativa.** Ad ottobre sono previsti i primi corsi «Mooc». Il termine è l'acronimo di Massive Online Open Courses e fa quindi capire la volontà di raggiungere il prima possibile il maggior numero di dipendenti, fondamentalmente, in questa fase, con riferimento ai temi chiave del Pnrr.

Lo strumento, una volta avviato, permetterà perfezionamenti e aggiornamenti in tempi rapidi per stare al passo con le novità di legge e di contesto operativo

Altri 4 milioni sono specifici per la formazione della dirigenza attraverso le Comunità di Pratica. Infine, una importante novità riguarda l'istituzione di voucher formativi con 125 milioni di euro, che potrebbero tradursi in buoni da 500 euro per 250mila dipendenti pubblici. A più ampio respiro temporale, il cronoprogramma prevede infatti come data di conclusione il primo semestre del 2026, vi è un'altra linea di investimenti, denominata

«Sviluppo delle capacità nella pianificazione, organizzazione e formazione strategica della forza lavoro».

Vale 350,9 milioni di euro e finanzia progetti di cambiamento organizzativo promossi dagli Enti locali – protagonisti di questa misura, in quanto tra gli enti con i budget meno capienti in punto di innovazione organizzativa – che siano in grado di combinare lo sviluppo di competenze dei dipendenti all’innovazione organizzativa e tecnologica, al fine di migliorare la capacità dell’ente di rispondere ai bisogni dei cittadini.

Per raggiungere questi obiettivi è necessario completare poi alcune riforme già in corso. Dal punto di vista degli attori è stata avviata la revisione della Sna e del Formez; rispetto alla programmazione è stato varato all’articolo 6 del Dl 80/2021 il Piano Integrato. E un ruolo centrale è affidato alla contrattazione.

Rapporto periodico sulla pubblicazione dei documenti del ciclo della performance – 03.09.2021

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio per la valutazione della *performance*

[Collegamento ipertestuale](#)

Breve descrizione

Il presente documento costituisce il monitoraggio periodico al 3 settembre 2021 sulla pubblicazione del Piano della performance rispetto alla scadenza del 31 gennaio, della Relazione sul funzionamento del sistema di misurazione e valutazione con scadenza 30 aprile, della Relazione sulla performance e della Validazione della relazione sulla performance, entrambe con scadenza 30 giugno. Nell'allegato è riportato l'elenco delle amministrazioni suddiviso in cinque categorie:

- 1) le amministrazioni che hanno pubblicato i documenti entro le scadenze previste;
- 2) le amministrazioni che hanno pubblicato oltre la scadenza, ma hanno comunicato le proprie motivazioni ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del d.lgs. 150/2009;
- 3) le amministrazioni che hanno pubblicato in ritardo;
- 4) le amministrazioni che non hanno pubblicato, ma hanno comunicato le proprie motivazioni ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del d.lgs. 150/2009;
- 5) le amministrazioni che non hanno ancora pubblicato i documenti.

Il perimetro di analisi è costituito dalle amministrazioni presenti sul Portale della performance.

Con l'esclusione delle Università e istituti di istruzione universitaria pubblici e degli Enti e istituzioni di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che ricadono nella competenza dell'ANVUR.

Green pass, rientro in presenza e smart working: ecco tutte le tappe

[Collegamento ipertestuale](#)

Breve descrizione

Con il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, il Governo ha esteso a tutto il personale delle pubbliche amministrazioni l'obbligo di possedere e di esibire, per l'accesso al luogo di lavoro, la certificazione verde COVID-19 (il cosiddetto green pass), escludendo da tale obbligo i soli soggetti esentati dalla campagna vaccinale per motivi sanitari.

Per realizzare un ordinato rientro in ufficio dei pubblici dipendenti, le modalità saranno disciplinate da un decreto del Ministro della Pubblica amministrazione accompagnato da apposite linee guida.

Il decreto stabilirà, inoltre, che **nelle more della disciplina del lavoro agile da parte del Contratto collettivo nazionale**, attualmente in fase di discussione tra Aran e organizzazioni sindacali, l'accesso a tale modalità di lavoro avverrà unicamente previa stipula dell'accordo individuale e subordinatamente all'esistenza delle seguenti condizioni:

- non deve in alcun modo pregiudicare o ridurre la fruizione dei servizi resi all'amministrazione a favore degli utenti;
- l'amministrazione deve disporre di una piattaforma digitale o di un cloud o comunque di strumenti tecnologici idonei a garantire la sicurezza delle comunicazioni tra lavoratore e amministrazione;
- deve aver previsto un piano di smaltimento degli arretrati e deve fornire al personale i devices necessari.

Queste modalità attuative confluiranno strutturalmente nella **sezione del Piano integrato della pubblica amministrazione (PIAO, introdotto dal decreto legge n. 80/2021) destinata ad assorbire i contenuti dei piani organizzativi del lavoro agile (POLA)** e che fornirà a tutte le pubbliche amministrazioni, a partire dal 31 gennaio 2022, uno strumento di semplificazione e di pianificazione delle attività e delle strategie da porre in essere.

PRONUNCE GIURISPRUDENZIALI IN MATERIA DI PERFORMANCE E TRASPARENZA*

Parere Consiglio di Stato, Sez. I, n. 1275 (20 luglio 2021)

Il valore giuridico delle FAQ

Breve descrizione

Le Frequently Asked Questions (FAQ), a cui le pubbliche amministrazioni fanno sempre maggiore ricorso sono una serie di risposte alle domande che sono state poste (o potrebbero essere poste) più frequentemente dagli utilizzatori di un certo servizio. In tal modo viene data risposta pubblica, su un sito web, a interrogativi ricorrenti, sì da chiarire erga omnes e pubblicamente le questioni poste con maggiore frequenza.

Il ricorso alle FAQ è normalmente da ricondurre a esigenze di trasparenza dell'attività della p.a. e di economicità della medesima. Il carattere ricorrente di taluni temi o interrogativi induce il titolare del sito (in questo caso: l'amministrazione) a soddisfare in via preventiva le esigenze di chiarimento dei destinatari principali dell'attività.

Le FAQ, però, sono sconosciute all'ordinamento giuridico, in particolare all'art. 1 delle preleggi al codice civile. E' da escludere che le risposte alle FAQ possano essere assimilate a una fonte del diritto, né primaria, né secondaria. Neppure possono essere considerate affini alle circolari, dal momento che non costituiscono un obbligo interno per gli organi amministrativi. In difetto dei necessari presupposti legali, esse non possono costituire neppure atti di interpretazione autentica. Tuttavia, non può essere sottovalutato l'effetto che le risposte alle FAQ producono sui destinatari, a partire dall'affidamento nei confronti di chi (l'amministrazione) fornisce le risposte. In definitiva, le risposte alle FAQ, pur nella loro atipicità, si pongono a metà strada tra le disposizioni di carattere normativo, per loro natura (almeno di regola) generali e astratte e inidonee quindi a prevedere ogni loro possibile applicazione concreta, e il singolo esercizio della funzione amministrativa da parte di una p.a..

* Si segnala che non è realizzabile il collegamento ipertestuale delle sentenze segnalate, in quanto sono consultate anche dati giurisprudenziali, a cui si accede soltanto con la password.

Essenziali criteri di affidamento del cittadino nella p.a. richiedono comunque di tenere conto dell'attività svolta dall'amministrazione stessa con la pubblicazione delle FAQ sul proprio sito istituzionale. ; una volta suggerita, attraverso le FAQ, una soluzione, all'amministrazione è consentito discostarsi dalle indicazioni già fornite soltanto se è in grado di addurre, in un momento successivo, elementi sostanzialmente decisivi e necessariamente soggetti a uno scrutinio particolarmente severo, anche da parte del giudice, affinché sia evitato il rischio che la discrezionalità amministrativa si converta, con il diverso orientamento amministrativo sopravvenuto, in arbitrio o comunque leda l'affidamento creato nei destinatari delle disposizioni.

Sono queste le convincenti conclusioni cui è giunto il Consiglio di Stato, Sez. I, con il parere n. 1275 del 20 luglio 2021.

Pertanto, vale per le risposte alle FAQ quanto enucleato dal Consiglio di Stato con riferimento alle gare di appalto: "chiarimenti in ordine alla valenza di alcune clausole della lex di gara dal significato poco chiaro, essendo forniti dalla stazione appaltante anteriormente alla presentazione delle offerte, non costituiscono un'indebita, e perciò illegittima, modifica delle regole di gara, ma una sorta d'interpretazione autentica, con cui l'Amministrazione chiarisce la propria volontà provvedimentale, in un primo momento poco intelligibile, precisando e meglio delucidando le previsioni della lex specialis". Per quanto non vincolanti, le FAQ orientano i comportamenti degli interessati e non possono essere considerate tamquam non essent.

Il Consiglio di Stato, con il parere in commento, preliminarmente prende atto del sempre maggiore ricorso da parte delle pubbliche amministrazioni alle *Frequently Asked Questions* (FAQ), "già note, in precedenza, nell'ambito dell'e-commerce e dei servizi sul web. Si tratta di una serie di risposte alle domande che sono state poste (o potrebbero essere poste) più frequentemente dagli utilizzatori di un certo servizio. In tal modo viene data risposta pubblica, su un sito web, a interrogativi ricorrenti, sì da chiarire erga omnes e pubblicamente le questioni poste con maggiore frequenza. **Il ricorso alle FAQ, evidentemente, è normalmente da ricondurre a esigenze di trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione e di economicità della medesima.** Sotto questo secondo aspetto, il carattere ricorrente di taluni temi o interrogativi induce il titolare del sito (in questo caso: l'amministrazione) a soddisfare in via preventiva le esigenze di chiarimento dei destinatari

principali dell'attività. Nello stesso periodo contrassegnato dalle limitazioni dovute alla diffusione del COVID 19, le risposte alle FAQ da parte della pubblica amministrazione hanno conosciuto un rilievo e una notorietà in precedenza sconosciute, con l'obiettivo di offrire elementi di chiarezza ai fini interpretativi e applicativi di disposizioni che si potevano, in astratto, prestare a diversi esiti finali".

Dopo tale premessa sull'incremento del ricorso alle FAQ da parte delle Amministrazioni pubbliche e descritte le esigenze di trasparenza ed efficienza che tali strumenti consentono di perseguire, il Consiglio di Stato si interroga sul valore giuridico delle FAQ, in quanto le stesse sono sconosciute all'ordinamento giuridico, in particolare all'art. 1 delle preleggi al codice civile. *"Esse svolgono una funzione eminentemente pratica né, in genere, indicano elementi utili circa la loro elaborazione, la procedura o i soggetti che ne sono i curatori o i responsabili. Non sono pubblicate a conclusione di un procedimento predefinito dalla legge. È quindi da escludere che le risposte alle FAQ possano essere assimilate a una fonte del diritto, né primaria, né secondaria. Neppure possono essere considerate affini alle circolari, dal momento che non costituiscono un obbligo interno per gli organi amministrativi. In difetto dei necessari presupposti legali, esse non possono costituire neppure atti di interpretazione autentica".*

Si esclude, quindi, che le FAQ rinvercano una propria vincolatività dalla loro natura, cosa che avverrebbe se fossero da ricondurre a una fonte del diritto.

Pur non essendo annoverabili tra le fonti del diritto, tuttavia, *"non può essere sottovalutato l'effetto che le risposte alle FAQ producono sui destinatari, a partire dall'affidamento nei confronti di chi (l'amministrazione) fornisce le risposte. **In definitiva, le risposte alle FAQ, pur nella loro atipicità, si pongono a metà strada tra le disposizioni di carattere normativo, per loro natura (almeno di regola) generali e astratte e inadonee quindi a prevedere ogni loro possibile applicazione concreta, e il singolo esercizio della funzione amministrativa da parte di una pubblica amministrazione"**.*

Secondo il Consiglio di Stato può applicarsi alle FAQ il principio elaborato dallo stesso Consiglio con riferimento alle gare di appalto: *"chiarimenti in ordine alla valenza di alcune clausole della lex di gara dal significato poco chiaro, essendo forniti dalla stazione appaltante anteriormente alla presentazione delle offerte, non costituiscono un'indebita, e perciò illegittima, modifica delle regole di gara, ma una sorta d'interpretazione autentica,*

con cui l'Amministrazione chiarisce la propria volontà provvedimento, in un primo momento poco intelligibile, precisando e meglio delucidando le previsioni della lex specialis (Consiglio di Stato, Sez. IV, 21 gennaio 2013, n. 341; Sez. III, n. 290/2014)". Per quanto non vincolanti, le FAQ orientano i comportamenti degli interessati e non possono essere considerate *tamquam non essent*.

Infatti, ***“una volta suggerita, attraverso le Faq, una questione, all'amministrazione è consentito discostarsi dalle indicazioni già fornite esclusivamente se è in grado di addurre, in un momento successivo, elementi sostanzialmente decisivi e necessariamente soggetti a uno scrutinio particolarmente severo, anche da parte del giudice, affinché sia evitato il rischio che la discrezionalità amministrativa si converta, con il diverso orientamento amministrativo sopravvenuto, in arbitrio o comunque leda l'affidamento creato nei destinatari delle disposizioni”***.

Le FAQ svolgono una funzione eminentemente pratica, ma non sono predefiniti elementi in ordine alla loro elaborazione, la procedura o i soggetti che ne sono i curatori o i responsabili. Non sono pubblicate a conclusione di un procedimento predefinito dalla legge. Allo stesso tempo, però, vincolano in modo stringente l'Amministrazione, che può discostarsi soltanto se è in grado di addurre, in un momento successivo, elementi sostanzialmente decisivi che giustificano il cambio di interpretazione. Da ciò ne consegue che, vincolando le FAQ, nel modo descritto, il soggetto chiamato ad assumere la decisione finale, in quanto ne riducono in modo sensibile la discrezionalità, è quanto mai opportuno che le amministrazioni, che decidano di utilizzare tale strumento, fissino in appositi atti organizzativi le procedure con le quali le FAQ debbono essere adottate e i soggetti competenti a redigerle. In ordine ai soggetti non può ad avviso dello scrivente prevedersi un ruolo fondamentale sui contenuti delle FAQ da parte dell'organo chiamato ad esprimere la volontà dell'ente.

T.R.G.A, Trento nella sentenza 6 luglio 2021, n. 115.

Non è utilizzabile l'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA) quale surrogato dell'accesso documentale sugli atti di gara.

Breve descrizione

Legittimo il rigetto di una istanza di accesso agli atti qualora il ricorso proposto contro la propria esclusione non sia proponibile, per carenza di interesse ad esercitare il diritto di accesso.

Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino Alto Adige (Trento), con la sentenza del 6 luglio 2021 n. 115, ha stabilito come, dopo il rigetto in via definitiva del ricorso avverso l'esclusione da una gara, non possa essere accolta la richiesta di accesso agli atti.

Nella fattispecie trattata il ricorrente motivava l'accesso agli atti in relazione alla preparazione di un esposto alla Corte dei conti e alla procura della Repubblica, dopo che il ricorso contro l'esclusione dalla gara veniva respinto in via definitiva.

I Giudici hanno spiegato come *“in tema di diritto di accesso agli atti di gara, la presenza di una sentenza, divenuta inoppugnabile, che abbia rigettato il ricorso avverso l'esclusione di un'impresa partecipante dalla procedura di gara con rigetto della domanda risarcitoria, impedisce la possibilità, per colui che abbia impugnato il diniego all'accesso, di conseguire (nemmeno in via risarcitoria per equivalente) «il bene della vita anelato in relazione alla gara»”*.

La spiegazione risiede nel presupposto che colui che presenta ricorso non potrebbe trarre alcun vantaggio dall'eventuale accoglimento della richiesta di accesso, in quanto i documenti richiesti non potrebbero essere in alcun modo utilizzati, nell'ambito di un giudizio ormai concluso con sentenza divenuta irrevocabile.

Il deterrente di eventuale esposto alla Corte dei conti e alla Procura della Repubblica, è, secondo i Giudici, irrilevante, in quanto non idoneo a radicare un interesse al ricorso in capo all'interessato, trattandosi di rimedi previsti dall'ordinamento ad altri fini e disciplinati

autonomamente, che non possono comunque consentire al ricorrente di recuperare il bene della vita sotteso alle sue istanze.

A nulla rileva, inoltre, anche la scelta di proporre istanza di accesso «Foia»: infatti l'istituto dell'accesso civico generalizzato ex art. 5-bis del d.lgs. n. 33/2013 si ritiene debba soddisfare un'esigenza di cittadinanza attiva e non è utilizzabile come surrogato dell'accesso documentale ex art. 22 della l. n. 241/1990, qualora si perdano o non vi siano i presupposti di quest'ultimo, perché serve ad un fine distinto, talvolta cumulabile, ma sempre inconfondibile, che, alla luce delle ragioni esplicitate nelle istanze di accesso e nel ricorso.

TAR Veneto, sez. II, nella sentenza 9 luglio 2021 n. 908

Pubblico impiego: la presenza di un conflitto di interessi richiede l'astensione

Breve descrizione

In presenza di un conflitto di interesse, il dipendente pubblico deve astenersi dall'adottare il provvedimento di competenza, sia endoprocedimentale sia finale: è quanto affermato dal TAR Veneto, sez. II, nella sentenza 9 luglio 2021, n. 908.

Al riguardo, l'art. 6 *bis* della legge n. 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) prevede, infatti, che *“Il responsabile del procedimento ed i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”*.

In correlazione, **l'art. 7 del d.P.R. n. 62 del 2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici)** stabilisce che *“Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza”*.

Nel caso di specie, il responsabile dell'ufficio tecnico comunale che aveva rilasciato un permesso di costruire era cugino, e dunque parente di quarto grado, del progettista; tutto ciò ha determinato una situazione generativa di un potenziale conflitto di interessi che avrebbe imposto al funzionario pubblico di astenersi dall'adozione dell'atto in questione, con la conseguenza che il giudice amministrativo ha dichiarato nullo il titolo edilizio rilasciato.

È evidente come il dovere di astensione dei pubblici dipendenti e degli amministratori valga a preservare anzitutto la credibilità e la fiducia dell'Amministrazione, operando, perciò, a fronte di situazioni di mero pericolo e verificandosi in tutti i casi in cui sussistano condizioni

che, avuto riguardo al particolare oggetto della decisione da assumere, appaiano anche potenzialmente idonee a porre in pericolo l'assoluta imparzialità e la serenità di giudizio dei titolari dell'ente stesso, a prescindere dai profili o dalle conseguenze penali che possono implicare. La prevenzione del conflitto di interessi è, infatti, ad oggi volta non solo a garantire l'imparzialità della singola decisione pubblica, ma più in generale a tutelare il profilo dell'immagine di imparzialità dell'Amministrazione.

TAR Sicilia, Catania, Sez. IV 17 luglio 2021 n. 2325

Obbligatorio pubblicare nella sezione trasparenza anche gli atti relativi all'esecuzione dell'appalto

Breve descrizione

Il DL 77/2021, con l'articolo 53 apporta diverse modifiche anche all'articolo 29 del codice dei contratti ovvero alla norma cardine in tema di trasparenza che innesta, anche, l'applicabilità dell'accesso civico "semplice" sostanzialmente per tutti gli atti della gara e, ora per effetto delle modifiche, anche agli atti della fase civilistica. Accesso civico "semplice" (art. 5, comma 1 del decreto legislativo 33/2013) che, imponendo obblighi di pubblicazione alla pubblica amministrazione, consente a qualunque soggetto di pretenderne l'adempimento (in caso di omissione) con semplice richiesta

Non v'è dubbio, si ritiene, sull'obbligo della pubblicazione dei mandati depurati dai dati "riservati". Del resto sui "mandati" si è ammesso di recente l'obbligo dell'ostensione in caso di richiesta fondata sul c.d. accesso civico generalizzato o universale (TAR Sicilia, Catania, Sez. IV, n. 2325/2021) e quindi anche da parte di chi non abbia partecipato alla competizione. Pubblicazione che deve avvenire con oscuramento dei dati, come detto, riservati, (coordinate bancarie del beneficiario).

La modifica apportata al primo comma (dall'articolo 53, comma 5, lett. a) punto 1) del DL 77/2021) è chirurgica ma, allo stesso tempo, estrema.

Nel ribadire, e confermare, l'obbligo del RUP di pubblicare nella correlata sottosezione della "sezione trasparenza" "tutti gli atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti, ove non considerati" il legislatore innesta lo stesso obbligo per tutti gli atti afferenti l'esecuzione dell'appalto.

Si estende, pertanto, il catalogo degli atti di obbligatoria pubblicazione comprendendo non solo quelli pre-pubblicistici (programmazione) e quelli pubblicistici, anche gli atti adottati nell'esecuzione del contratto.

Se nessun problema si pone per i classici atti di liquidazione (determinazioni o atti di liquidazione) visto che già risultano soggetti a pubblicazione, non poche questioni si pongono per la corretta individuazione – che, sicuramente, richiede un intervento specificativo – dei vari “documenti”.

Il problema è quello di comprendere se rientrano nell'ambito di pubblicazione in parola anche gli atti/provvedimenti adottati dal RUP, del DL (per i lavori) o dal DEC (in questo caso negli appalti di forniture e servizi). Si tratta di ambito effettivamente esteso che la stazione appaltante (o meglio il RUP) dovrà affrontare nel caso di istanza di accesso civico “semplice” (che come detto trova fondamento nell'obbligo di pubblicare un documento il cui inadempimento può essere sollecitato da chiunque) e dell'accesso civico generalizzato.

Si rammenta che quest'ultima fattispecie, estesa in senso orizzontale (piuttosto che in verticale come invece l'accesso documentale) viene ritenuto applicabile anche agli atti dell'appalto. La fattispecie in parola si esercita per gli atti/documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione.

il DL 77/2021, tra le altre cose, interviene in materia di trasparenza e partecipazione alle gare, prevedendo, in primis, che tutte le informazioni inerenti la programmazione, la scelta del contraente, l'aggiudicazione e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture relativi all'affidamento, siano gestite e trasmesse tempestivamente dalle stazioni appaltanti alla Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell'ANAC, che provvederà poi a pubblicare sulla stessa i dati ricevuti, ad eccezione di quelli che riguardino i contratti segreti.

Detta Banca dati – sostituendosi alla Banca dati nazionale degli operatori economici gestita dal MIMS – diviene quindi l'unico mezzo attraverso cui verrà acquisita la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure di gara per il controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei suddetti requisiti.

Più nel dettaglio, con la modifica al secondo comma dell'articolo in commento, (apportata dal punto 2 del comma sopra citato) si supera l'obbligo della pubblicazione dei dati/atti

dell'appalto presso il sito de MIMS (Ministero delle Infrastrutture e mobilità sostenibile) valorizzando (definitivamente) quella che dovrebbe diventare l'unica banca dati utilizzabile dal RUP (Banca dati nazionale dei contratti) dell'ANAC.

L'autorità anticorruzione assicurerà la pubblicazione (al netto dei dati/contratti secretati). Il nuovo secondo comma dell'articolo in commento si conclude con la precisazione che “Gli effetti degli atti oggetto di pubblicazione ai sensi del presente comma decorrono dalla data di pubblicazione dei relativi dati nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici”.

Con il terzo comma (modificato dall'articolo 53, comma 5, punto 3)) – a cui viene aggiunto un nuovo periodo – si incentivano regioni/province autonome a predisporre apposite piattaforme telematiche (sempre nel segno di giungere ad una massima trasparenza dell'attività contrattuale delle stazioni appaltanti) “interoperabili con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici per la gestione di tutte le fasi della vita dei contratti pubblici (...)”. Nella necessità di utilizzare queste piattaforme, quindi, si “sostanzia” l'obbligo delle stazioni appaltanti (secondo quanto dispone il nuovo comma 4 innestato dall'articolo 53, del DL 77/2021, comma 5, punto 4)).

Sempre il comma 5, dell'articolo 53 (punto 5)) del DL 77/2021 abroga il comma 4-bis con l'introduzione di una nuova disposizione che introduce i principi di unicità del luogo di pubblicazione (virtuale) e dell'unicità dell'invio delle informazioni innestati nei rapporti BDNC e piattaforme telematiche interoperabili.

Più nel dettaglio il nuovo comma prevede che “L'interscambio dei dati e degli atti tra la Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell'ANAC e le piattaforme telematiche ad essa interconnesse avviene, nel rispetto del principio di unicità del luogo di pubblicazione e di unicità dell'invio delle informazioni, in conformità alle Linee guida AgID in materia di interoperabilità. L'insieme dei dati e delle informazioni condivisi costituiscono fonte informativa prioritaria in materia di pianificazione e monitoraggio di contratti e investimenti pubblici”.

TAR Campania-Salerno, sentenza n. 1522/ 2021

Il dipendente pubblico ha diritto di accedere al fascicolo personale

Breve descrizione

Va riconosciuto il diritto di accesso documentale al fascicolo personale da parte del dipendente pubblico. Lo ha precisato il TAR Campania-Salerno, nella sentenza n. 1522/2021.

Alcuni dirigenti medici del comparto sanità avevano presentato richiesta di accesso ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 chiedendo di conoscere i criteri e i meccanismi per il calcolo delle retribuzioni individuali di anzianità o i documenti contenenti tali criteri e, in ogni caso, i documenti relativi al percorso di carriera (schede di inquadramento redatte in applicazione dei contratti succedutisi nel tempo) e le schede di valutazione per il calcolo della predetta retribuzione.

I giudici hanno affermato che è noto che presupposto indefettibile del diritto di accesso è la sussistenza di un “interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso” (art. 22 della l. n. 241/1990); è necessario pertanto che tra la situazione giuridica soggettiva di cui è titolare l’istante e il documento a cui è richiesto l’accesso sussista un collegamento al fine di evidenziare l’interesse dell’istante all’accesso.

Nel caso di specie i ricorrenti erano legati all’Amministrazione da un rapporto di lavoro e vantavano nei suoi confronti il diritto a un trattamento retributivo (o pensionistico) correttamente determinato, a cui si ricollegavano i documenti ai quali intendevano accedere, con conseguente diritto dei ricorrenti ad accedere agli stessi.

La richiesta di ostensione formulata individuava in maniera chiara e puntuale i documenti a cui era richiesto l’accesso (schede di inquadramento redatte in applicazione dei contratti succedutisi nel tempo e schede di valutazione per il calcolo della retribuzioni individuali di anzianità (R.I.A.), documenti attinenti alla propria posizione nei confronti dell’Amministrazione in relazione al rapporto lavorativo di cui erano parte, senza che fosse perciò possibile rilevare una finalità di controllo generalizzato dell’attività della pubblica amministrazione.

L'istanza formulata risultava motivata, inoltre, dall'obiettivo di verificare il corretto calcolo di una voce retributiva, parte del trattamento economico dei ricorrenti.

I giudici hanno affermato che “la qualità di dipendenti pubblici dà ai ricorrenti pieno diritto di accedere a tutti gli atti contenuti nel fascicolo personale e quindi anche alle schede di inquadramento redatte in applicazione dei contratti succedutisi nel tempo e alle schede di valutazione per la R.I.A. ove esistenti, ciò comportando un onere di ricerca che può ritenersi ragionevole, senza alcuna necessità di un'attività di elaborazione dei dati in possesso dell'amministrazione”.

Analogamente, secondo i giudici andava consentito l'accesso riguardante gli atti recanti i criteri e i meccanismi per il calcolo della R.I.A. (sul quale dispone il D.P.C.M. 8 marzo 2001 recante “Criteri per la valutazione, ai fini dell'inquadramento nei ruoli della dirigenza sanitaria, del servizio prestato dagli specialisti ambulatoriali, medici e delle altre professionalità sanitarie, dai medici della guardia medica, dell'emergenza territoriale e della medicina dei servizi in regime convenzionale”).

I giudici hanno affermato che qualora gli atti a cui era richiesto l'accesso non risultassero formati dall'Amministrazione, non avendo la stessa elaborato per i ricorrenti alcuna scheda di inquadramento in applicazione dei contratti succedutisi nel tempo o scheda di valutazione per il calcolo della R.I.A. o atto di specificazione dei criteri per il calcolo della R.I.A. essa era tenuta a fornire un formale riscontro negativo.

In conclusione il ricorso è stato ritenuto, dai giudici, fondato e andava accolto, con la conseguente affermazione del diritto dei ricorrenti all'accesso, mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi dei quali era stata richiesta l'ostensione, con l'adozione di ogni cautela da parte dell'Amministrazione al fine di tutelare la riservatezza di eventuali terzi.

Whistleblowing: la tutela dell'identità dei segnalanti deve essere effettiva

Sanzionati un datore di lavoro e il fornitore dell'applicativo

Breve descrizione

L'identità dei whistleblower è protetta da uno specifico regime di garanzia e riservatezza previsto dalla normativa di settore per la particolare delicatezza delle informazioni trattate e per gli elevati rischi di ritorsioni e discriminazioni nel contesto lavorativo. In tale quadro, il titolare del trattamento è tenuto a rispettare i principi in materia di protezione dei dati, assicurandone l'integrità e la sicurezza.

E' quanto ribadito dal Garante privacy che, a seguito di attività ispettive sugli applicativi usati per le segnalazioni di illeciti (whistleblowing), ha sanzionato la società Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna per 40.000 euro e il suo fornitore di software per 20.000 euro per violazioni delle regole poste a tutela dei dati personali trattati.

Nel caso della Società aeroportuale il Garante ha accertato il mancato utilizzo di tecniche di crittografia per la trasmissione e la conservazione dei dati e la violazione del principio della privacy by design.

Nel corso dell'istruttoria è emerso infatti che l'accesso all'applicativo per l'acquisizione e la gestione delle segnalazioni di illeciti avveniva senza l'uso di un protocollo di rete sicuro (quale il protocollo https) e che l'applicativo stesso non prevedeva la cifratura dei dati identificativi del segnalante, delle informazioni relative alla segnalazione e della eventuale documentazione allegata.

La società aeroportuale, titolare del trattamento, tracciava poi, mediante i log generati dai firewall, l'accesso all'applicativo da parte dei dipendenti connessi alla rete aziendale. Ciò rendeva inefficaci le altre misure adottate per tutelare la riservatezza dell'identità dei segnalanti, considerato anche l'esiguo numero di connessioni all'applicativo in questione. Inoltre, tenuto conto della delicatezza delle informazioni trattate, dei rischi e della vulnerabilità degli interessati, la società avrebbe dovuto effettuare una valutazione di impatto.

Nel comminare la sanzione il Garante ha ribadito che il titolare del trattamento, anche quando utilizza prodotti o servizi realizzati da terzi, deve verificare la conformità ai principi di protezione dati impartendo le necessarie istruzioni al fornitore del servizio (ad es. disattivando

le funzioni in contrasto con le norme di settore). L'Autorità ha sanzionato con un secondo provvedimento anche il fornitore dell'applicativo, nella sua qualità di responsabile del trattamento, sia per la violazione degli obblighi in materia di sicurezza, sia per la mancata regolamentazione del rapporto con altre due società che trattavano i dati per suo conto.

Secondo il Garante, non tutelare adeguatamente l'identità del whistleblower significa esporre concretamente al rischio di ritorsione e discriminazione il lavoratore, inficiando lo specifico regime di garanzia ideato dalla normativa di settore proprio in considerazione della delicatezza delle informazioni trattate.

Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio 14/9/2021 n. 672

Il difficile connubio tra trasparenza e privacy salva il dirigente dal danno erariale per la sanzione comminata dal Garante Privacy.

Breve descrizione

Dopo aver il Garante della protezione dei dati personali inflitto la sanzione di 10mila euro all'Ente locale, per aver violato quest'ultimo la privacy degli idonei inseriti nella graduatoria, evidenziando quest'ultima la dicitura della precedenza del candidato "ex art. d.P.R. 487/94", la Corte dei conti del Lazio (sentenza n. 672/2021) ha assolto il dirigente responsabile della redazione della graduatoria in ragione della difficile convivenza tra trasparenza e privacy, su una normativa sicuramente dubbia e di difficile declinazione.

Il fatto

La procura della Corte dei conti ha citato in giudizio il dirigente di un Ente locale, a suo dire, colpevole di danno erariale scaturente dal pagamento della sanzione di euro diecimila comminata al Comune dal Garante per la protezione dei dati personali. L'oggetto della sanzione ricevuta dall'Ente locale consisteva in una procedura selettiva riservata a soggetti disabili, con relativa pubblicazione della graduatoria sul sito istituzionale dell'ente di dati sensibili.

Il convenuto ha evidenziato, a propria difesa, di aver un incarico dirigenziale a contratto (ex art. 110, comma 1, del TUEL) la cui scadenza è avvenuta tre giorni dopo la pubblicazione della graduatoria, oggetto di sanzione amministrativa, da parte del Garante la protezione dei dati personali. Inoltre, la pubblicazione delle graduatorie rispondeva al generale principio di pubblicità e di trasparenza dell'azione amministrativa ed alla normativa concorsuale. Pertanto, il trattamento dei dati personali era stato oggetto di precisa disciplina nel bando di concorso, attribuendo ai candidati la facoltà di fornire disposizioni relative alla gestione dei dati. Infine, nell'atto pubblicato non era presente alcun dato rilevante in modo esplicito uno specifico stato di salute, essendo utilizzata la locuzione generale "precede ex art. d.P.R. 487/94".

La decisione del Collegio contabile

Il caso oggetto di presunta responsabilità amministrativa vede il Direttore delle risorse umane coinvolto per l'adozione di atti dalla cui pubblicazione sarebbe derivato il danno azionato dalla Procura. A dire del Collegio contabile, trattandosi di danno erariale indiretto, ossia riferito all'irrogazione di sanzioni del Garante della Privacy per la diffusione di dati sensibili, la giurisprudenza contabile ha evidenziato come deve essere chiamato a rispondere chi, con condotta gravemente sprezzante degli obblighi normativi abbia leso il diritto alla tutela della riservatezza, causando per sua esclusiva colpa l'irrogazione della sanzione, così da creare un danno erariale. In questo caso, il pagamento di somme con denaro pubblico, a causa dell'inosservanza di obblighi imposti normativamente, costituisce un aggravio di spesa e sottrae le relative somme all'attuazione degli scopi istituzionali. Nel caso di specie, tuttavia, la Procura non ha fornito dimostrazione di una condotta gravemente colposa imputabile al convenuto, tenuto conto della complessità derivante dalla necessità di dover procedere ad un complesso bilanciamento in concreto di due valori costituzionalmente tutelati, la riservatezza dei dati sensibili dei candidati partecipanti alla procedura selettiva e la pubblicità di quest'ultima, quale addentellato necessitato del principio di accesso per concorso al servizio presso una Pubblica Amministrazione. A tal fine, il dirigente ha ritenuto che fosse stato posto in essere un corretto bilanciamento tra il principio di pubblicità e trasparenza delle procedure concorsuali e quello della tutela dei dati sensibili dei concorrenti, attraverso la previsione dell'art. 10 del relativo bando di concorso, che attribuiva ai candidati la facoltà di fornire disposizioni relative alla gestione dei propri dati personali. Nel citato bilanciamento tra i due citati fini (trasparenza e privacy) non vi sono dubbi che permanessero, anche successivamente ai fatti avvenuti, incertezze sulla corretta interpretazione del quadro normativo di riferimento. Inoltre, non può non evidenziarsi come lo stesso legislatore è dovuto intervenire, successivamente, modificando le disposizioni di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 33/2013, con l'art. 1, comma 145, della l. 27 dicembre 2019, n. 160, proprio per meglio definire il perimetro degli atti da pubblicare, ai fini della trasparenza della procedura.

Pertanto, secondo il Collegio contabile, l'incertezza del quadro normativo di riferimento, solo successivamente risolto dal legislatore, non può non evidenziare la mancanza della colpa grave prevista per la responsabilità amministrativa. Inoltre, la Procura non ha evidenziato o approfondito le motivazioni per le quali la scelta dell'Amministrazione, tramite la propria

Avvocatura, di non gravare il provvedimento sanzionatorio, avrebbero dovuto automaticamente ripercuotersi a danno del soggetto che ha adottato l'atto. In altri termini, nel caso in cui il provvedimento del dirigente non fosse stato legittimo, la mancata impugnazione ben potrebbe essere valutata come fattore causale concomitante idoneo ad incidere sul nesso causale, ossia tra il danno subito dall'Amministrazione e la sola condotta del dirigente.

Sulla base delle sopra indicate ragioni, pertanto, la domanda della Procura non può essere accolta e il dirigente deve essere assolto da ogni addebito di responsabilità in relazione ai fatti posti a fondamento della richiesta di risarcimento avanzata dalla medesima Procura.